



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 settembre 2014 n.154**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 59, commi 1bis e 1ter, della Legge 20 dicembre 2013 n.174, così come modificato dall'articolo 10 della Legge 19 settembre 2014 n.146;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 41 adottata nella seduta del 29 settembre 2014;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ**

### **TITOLO I FINALITÀ E PRINCIPI**

#### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente decreto delegato disciplina le modalità attuative per la gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà in applicazione del comma 1 bis dell'articolo 10 della Legge 19 settembre 2014 n. 146.

#### **Art.2 (Finalità)**

1. Con l'articolo 10 della Legge 19 settembre 2014 n. 146, è istituito il Fondo Straordinario di Solidarietà, di seguito denominato Fondo Straordinario, quale strumento aggiuntivo al Certificato di Credito Sociale con carattere di temporaneità e straordinarietà.

2. Il Fondo Straordinario è finalizzato ad affrontare con celerità le emergenze socio-economiche delle persone e delle famiglie che, tenuto conto del protrarsi della crisi economica ed occupazionale, si trovino temporaneamente in condizioni di difficoltà economica e a garantire loro la sussistenza e la dignità.

3. Per gli scopi di cui sopra e secondo le regole di cui al presente decreto delegato sono utilizzate le risorse finanziarie rivolte agli interventi di sostegno economico e protezione sociale previste dal comma 1 ter dell'articolo 10 della Legge 19 settembre 2014 n. 146.

## **TITOLO II**

### **PROGRAMMI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ E BENEFICIARI**

#### **Art. 3**

*(Programmi di sostegno, contributi e loro finanziamento)*

1. Con il Fondo Straordinario sono finanziati programmi di sostegno economico di solidarietà che, sulla base e nel rispetto dei criteri e dei principi del presente decreto delegato, tengono conto delle specifiche condizioni socio-economiche in cui versano il richiedente ed il suo nucleo familiare e sono finalizzati a rispondere in modo appropriato alle emergenze segnalate ed accertate, attraverso l'erogazione di contributi straordinari ad esse commisurati.
2. I contributi straordinari definiti dai programmi di sostegno di cui al comma che precede sono pertanto erogati e spendibili per l'acquisto di beni e servizi indispensabili a superare impellenti difficoltà economiche e disagi familiari, con particolare riferimento a beni e servizi di prima necessità e a quanto sia ritenuto, dal programma, indispensabile per garantire la sussistenza del richiedente e del suo nucleo familiare.
3. I contributi sono volti:
  - a) all'acquisto di beni di prima necessità,
  - b) all'acquisto di prodotti, presidi e servizi distribuiti a pagamento dal Servizio Farmaceutico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale,
  - c) al pagamento delle spese per trasporto (servizio di trasporto pubblico e sostegno al trasporto privato),
  - d) al pagamento delle spese obbligatorie relative alla casa (canoni di affitto, spese condominiali),
  - e) all'anticipazione delle spese per il trasporto scolastico; per tale voce non si procede al rimborso previsto dalle norme sul diritto allo studio,
  - f) al pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e raccolta rifiuti,
  - g) al pagamento delle rette scolastiche, degli asili nido, e di ogni documentato onere educativo, formativo ed assistenziale sostenuto nel territorio,
  - h) al pagamento delle tariffe e corrispettivi per servizi erogati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale indispensabili.
4. Con apposito Accordo Governo/Fondo Servizi Sociali è garantito l'accesso al servizio mense a tutti i componenti del nucleo familiare in difficoltà, anche qualora non rientrino tra gli ordinari aventi diritto, a seguito specifica deliberazione del Comitato Gestore del Fondo Straordinario.
5. Il Comitato Gestore del Fondo Straordinario può stipulare appositi accordi, con associazioni ed enti, per ulteriori forme di sostegno ai nuclei familiari.
6. Per l'erogazione dei contributi sono utilizzate le risorse finanziarie reperite e individuate in sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio 2014 con l'articolo 10 della Legge 19 settembre 2014 n. 146, nonché dalle ulteriori risorse individuate ai sensi del successivo articolo 10.

#### **Art. 4**

*(Comitato Gestore del Fondo Straordinario)*

1. Il Fondo Straordinario è gestito dal Comitato Gestore del Fondo Straordinario, di seguito denominato Comitato Gestore, così composto:
  - a) due membri che operano nel sociale, anche appartenenti alle associazioni solidaristiche e di volontariato a carattere umanitario, impegnati nel sostegno alle forme di partecipazione e integrazione sociale connesse alle finalità del presente decreto delegato;

- b) un funzionario dell'amministrazione pubblica, autorizzato all'accesso alle informazioni e alle banche dati in possesso all'amministrazione pubblica, utili agli accertamenti sulle condizioni socio economiche dei richiedenti e la loro reale capacità reddituale e patrimoniale.
2. I membri del Comitato Gestore sono nominati con delibera del Congresso di Stato. La nomina decade con l'entrata in vigore del progetto di revisione degli strumenti di protezione sociale vigenti.
3. I componenti il Comitato Gestore non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale, dirigenti e/o funzionari di partiti politici e/o di associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Al proprio interno il Comitato Gestore indica il coordinatore per l'organizzazione delle attività del comitato stesso.
4. Le sedute del Comitato Gestore sono valide con la presenza di tutti i membri, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Nelle assunzioni delle decisioni, i membri del Comitato Gestore sono tenuti a ricercare l'unanimità; tuttavia, qualora ciò non sia possibile, la decisione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza.
6. Il membro dimissionario o che, si trovi in caso di sopravvenuta incompatibilità o impossibilità a proseguire nell'incarico, è sostituito tempestivamente su iniziativa delle Segreterie di Stato per le Finanze e il Bilancio e per il Lavoro.
7. Il Comitato Gestore può continuare a svolgere le proprie funzioni, in deroga al superiore comma 4, anche con solo due membri per un massimo di 45 giorni, prima che ne venga ripristinata la composizione.
8. Ai membri del Comitato Gestore, considerata l'alta funzione sociale e solidaristica ricoperta, per lo svolgimento dell'attività prevista dal presente decreto delegato non è corrisposto alcun emolumento.
9. Al Comitato Gestore, nell'espletamento delle sue funzioni, è prestata la massima collaborazione da parte di ogni Ufficio e Servizio dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e in particolare dei Dirigenti dei Servizi Sanitari, Socio Sanitari e Socio Assistenziali.
10. Per lo svolgimento delle attività amministrative, il Comitato Gestore si avvale di un funzionario da reperirsi nel settore pubblico allargato.

## **Art. 5**

### *(Funzioni del Comitato Gestore del Fondo Straordinario)*

1. Il Comitato Gestore ammette i soggetti interessati al programma di sostegno e solidarietà sulla base delle domande e segnalazioni ad esso pervenute e degli accertamenti effettuati, dispone in merito ai contributi ed effettua i relativi controlli. Il Comitato Gestore in base alla documentazione o agli accertamenti effettuati è tenuto a segnalare agli Uffici competenti eventuali irregolarità riscontrate.
2. Il Comitato Gestore, entro 15 giorni dalla sua nomina, redige un Regolamento attuativo che è adottato dal Congresso di Stato, per regolare la propria attività a fini di imparzialità, celerità, efficacia e trasparenza nella gestione del Fondo Straordinario. In particolare per:
- a) dettagliare le procedure per la presentazione e l'esame delle domande e le modalità di erogazione dei contributi, anche ai fini della tempestività dell'intervento;
  - b) fissare termini temporali, tetti e valori riferiti ai singoli contributi o all'importo totale erogabile per ciascun richiedente/nucleo familiare;
  - c) individuare parametri di riferimento e criteri di valutazione per l'ammissione a programma e contributi, eventualmente prendendo a riferimento quelli individuati dalle norme vigenti in materia di "Certificato di credito sociale".
  - d) definire le modalità di accertamento sulle condizioni socio economiche del richiedente e le modalità di controllo sull'utilizzo dei contributi da parte del beneficiario.
3. Il Comitato Gestore in casi di estrema gravità e in assenza di reddito può anticipare parte del contributo prima del completamento delle verifiche sulla situazione economico sociale del

richiedente e del suo nucleo familiare. Il Comitato Gestore segnala agli Uffici competenti la situazione, per liquidare in tempi celeri le risorse indicate. Qualora dai controlli emerga la mancanza dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto delegato, il Comitato Gestore interrompe immediatamente l'erogazione del contributo e definisce i termini per il recupero delle somme già erogate.

4. Il Comitato Gestore può essere parte attiva nel promuovere la richiesta di sostegno e di accesso al contributo straordinario qualora anche uno solo dei suoi membri venga a conoscenza dello stato di necessità di soggetti e famiglie.

5. Il Comitato Gestore avanza alle istituzioni ed organi competenti le proposte in ambito normativo amministrativo e sociale che ritiene utili ad affrontare i problemi sociali ed economici all'origine delle difficoltà personali e familiari riscontrate.

6. Il Comitato Gestore è tenuto a riunirsi entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, ed è tenuto a conservare i verbali, la documentazione, le delibere, presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, nonché conservare l'elenco dei beneficiari, per la durata di 3 anni.

7. Il Comitato Gestore riferisce ai Segretari di Stato per le Finanze e il Bilancio e per il Lavoro, le proprie decisioni in forma aggregata con riferimento ai contributi ed interventi deliberati.

8. I Segretari di Stato per le Finanze e il Bilancio e per il Lavoro riferiscono a loro volta ai legali rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori legalmente riconosciute sull'attività del Comitato Gestore e sull'utilizzo delle risorse, nel pieno rispetto del principio di riservatezza.

9. Il Comitato Gestore redige, entro il 30 settembre 2015, una relazione riguardante l'attività svolta e lo stato del Fondo Straordinario, presentata dai Segretari di Stato per le Finanze e il Bilancio e per il Lavoro all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale. La relazione contiene dati aggregati e disaggregati qualora ciò sia necessario, ma con divieto di indicare le generalità dei beneficiari o informazioni che possano consentire di individuarli.

## **Art. 6**

### *(Beneficiari e requisiti per l'accesso ai programmi di sostegno)*

1. Sono ammessi ai Programmi di sostegno i soggetti o i nuclei familiari che risiedano anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, che si trovano in situazioni socio-economiche di particolare gravità, il cui reddito risulti insufficiente a garantire livelli di sussistenza.

2. Sono ammessi ai programmi di cui al comma precedente i soggetti che presentano i seguenti requisiti, fermo restando la verifica del contesto familiare generale e del relativo reddito:

a) assenza di reddito o reddito netto familiare pro capite pari o inferiore ad euro 5.000,00 considerate tutte le fonti reddituali e patrimoniali anche se prodotte all'estero. Il richiedente è tenuto a dichiarare i redditi prodotti all'estero, le plusvalenze, la detenzione di azioni o quote di società, i redditi esenti o soggetti a tassazione separata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 151, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166. Il richiedente è tenuto altresì a dichiarare beni mobili di lusso quali: aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, detenuti in proprietà o a titolo di locazione finanziaria in o fuori territorio. Il richiedente è inoltre tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità i redditi da capitale e le somme di denaro e strumenti finanziari detenuti presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all'estero;

b) stato di disoccupazione dei soggetti che compongono il nucleo familiare e qualora gli ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento e gli strumenti di protezione sociale si rivelino insufficienti o inadeguati a fronteggiare la situazione di bisogno del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende l'unità familiare composta dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti i soggetti con lo stesso conviventi e dai soggetti che, ai fini del pagamento dell'Imposta Generale sul Reddito e/o ai fini contributivi, siano considerati a carico del richiedente medesimo;

c) non essere titolari, ad eccezione dell'abitazione di residenza del nucleo familiare, di altre proprietà immobiliari sia in territorio che all'estero. Il richiedente è tenuto a dichiarare per sé e

ciascun componente del suo nucleo familiare, la titolarità del diritto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o di contratto di leasing, su fabbricati o su terreni di estensione superiore a 500 mq.

3. Le dichiarazioni dei componenti il nucleo familiare di cui alle lettere a) e c) del superiore comma 2, devono essere sottoscritte anche dai medesimi componenti se maggiorenni.
4. Il reddito familiare pro capite è determinato dividendo il reddito lordo di ciascun componente il nucleo familiare per il numero dei suoi componenti ed apportando le detrazioni forfettarie di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 12 marzo 2014 n. 32. Il reddito complessivo del nucleo familiare è formato da tutte le entrate di ogni componente il nucleo familiare, a qualunque titolo pervengano, compresi i redditi di cui ai superiori punti a) e c). Sono considerate inoltre le somme di denaro e gli strumenti finanziari di cui al precedente punto a) superiori ad Euro 3.000,00 (tremila/00).
5. La situazione economica e sociale del richiedente e del suo nucleo familiare è accertata dal Comitato Gestore.
6. I beneficiari sono sottoposti a verifica periodica sulla base del programma di sostegno con modalità da definirsi nel regolamento attuativo.
7. Il soggetto che per usufruire delle agevolazioni del presente decreto delegato rende dichiarazioni non veritiere è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.
8. I beneficiari, qualora ne sussistano i requisiti di legge, possono essere adibiti alle attività socialmente utili di cui all'articolo 4 della Legge 31 marzo 2010 n. 73.

#### **Art. 7**

##### *(Domanda per l'accesso ai programmi di sostegno)*

1. La domanda per l'accesso al programma di sostegno e solidarietà può essere presentata in ogni momento direttamente al Comitato Gestore domiciliato presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio oppure tramite le Organizzazioni Sindacali o i servizi sociali dell'Istituto Sicurezza Sociale, corredata da tutta la documentazione necessaria per la determinazione dei requisiti di ammissione e da quanto previsto dal regolamento attuativo. La domanda può essere presentata direttamente dal richiedente o da un membro del nucleo familiare.
2. La domanda, inoltre, può essere presentata dal Servizio Sanitario, Socio Sanitario, Socio Assistenziale che segue il soggetto o membri del suo nucleo familiare, o da un membro del Comitato Gestore, o dal Capitano o Membro di Giunta del Castello in cui risiede il soggetto. In tali casi la domanda è valutata dal Comitato Gestore previo consenso della persona interessata o di un componente maggiorenne del nucleo familiare, o del tutore del soggetto per il quale si procede.
3. L'ammissione al programma di sostegno e solidarietà è comunicata tempestivamente all'interessato.
4. Con l'ammissione al programma è disposto il contributo necessario alle esigenze segnalate ed accertate. Il contributo può essere conferito una sola volta o anche più volte nell'arco dell'anno solare agli stessi beneficiari, sulla base di ulteriori richieste, nei termini previsti dal regolamento attuativo e previa verifica sul permanere dei requisiti e delle condizioni socio-economiche e lavorative dell'interessato.

#### **Art. 8**

##### *(Criteri per la valutazione delle domande e determinazione del valore del Contributo Straordinario)*

1. Il Comitato Gestore nell'esame della domanda e delle eventuali successive richieste dispone l'erogazione dei contributi straordinari esclusivamente a coloro che posseggano i requisiti e versino nelle condizioni di cui al presente decreto delegato prestando particolare attenzione:
  - a) ai nuclei familiari privi di reddito;

- b) alla composizione del nucleo familiare;
  - c) alla presenza in tale nucleo familiare di figli a carico, e/o soggetti disabili o con gravi patologie o con importante disagio sociale;
  - d) alla condizione di genitore affidatario solo, o separato/divorziato.
2. Il Comitato Gestore nella valutazione delle domande si attiene scrupolosamente a principi di autonomia, trasparenza, integrità e riservatezza, e delibera l'erogazione del contributo straordinario sulla base degli accertamenti posti in essere e di una adeguata documentazione, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, dell'articolo 4.
  3. Il Comitato Gestore prende a riferimento i parametri individuati dal presente decreto delegato e dal regolamento attuativo e può utilizzare i parametri definiti dalle norme vigenti in materia di "Certificato di credito sociale".
  4. Nel determinare l'entità del contributo straordinario da erogare il Comitato Gestore terrà conto anche del cumulo di eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.

#### **Art.9**

*(Modalità di erogazione delle Prestazioni e servizi acquistabili)*

1. I contributi straordinari sono erogati e possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal presente decreto delegato dal regolamento attuativo del Comitato Gestore e da eventuali prescrizioni date in relazione a specifiche esigenze.
2. I contributi per l'acquisto di beni e servizi, ove possibile, sono accreditati sulla Smac-Card. Altre modalità di erogazione sono definite nel regolamento di cui all'articolo 5.
3. Il beneficiario, o il tutore dello stesso, deve dimostrare al Comitato Gestore nei modi e termini previsti dal regolamento, come il contributo è stato impiegato. Il Comitato Gestore ne verifica l'appropriatezza. In caso contrario è interrotta l'ulteriore erogazione di contributi.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 10**

*(Ulteriori risorse da destinare al Fondo Straordinario di Solidarietà)*

1. Il Congresso di Stato può individuare ulteriori risorse e/o strumenti, da destinare al finanziamento del Fondo Straordinario per garantire ulteriori contributi rivolti a casi di particolare necessità ed urgenza, attraverso la stipula di appositi accordi con soggetti privati.
2. Le risorse individuate possono essere sotto forma di donazioni, contributi e/o finanziamenti agevolati che non comportano oneri in termini di interessi passivi e con rimborso del capitale posticipato nel tempo. Le modalità di rimborso del finanziamento e le coperture finanziarie sono formalizzate in sede di approvazione o di variazione del Bilancio di Previsione dello Stato nell'esercizio finanziario di competenza.
3. Il Congresso di Stato, per le nuove entrate reperite sotto forma di contributi e donazioni di cui ai superiori commi, ha facoltà di adeguare gli stanziamenti di entrata sul cap. 410 "Entrate diverse" e di spesa sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario Solidarietà" nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

#### **Art.11**

*(Estinzione del fondo straordinario)*

1. Concluse le condizioni che hanno determinato la costituzione del fondo straordinario di solidarietà, il residuo del Fondo straordinario è utilizzato, nell'ambito del "Fondo per interventi

connessi alla politica dei redditi”, per l’espletamento delle procedure di cui al Decreto Delegato n. 125/2007.

**Art.12**  
*(Norma Finale)*

1. Il contributo straordinario non è assoggettato ad alcun onere, tassa, imposta o ritenuta e non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare ai fini dell’applicazione dell’imposta generale sui redditi.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2014/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Valeria Ciavatta – Luca Beccari*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*